

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 87

24 maggio 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 15/2002 "DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE". MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA"

Oggetto consiliare n. 1375

RELAZIONE

Il problema dei danni provocati da svariate specie di fauna selvatica alle produzioni agricole riveste, in Emilia-Romagna, una forte rilevanza, data la preponderante economia agricola che caratterizza questa regione.

In particolare sono da rilevare importanti situazioni di sofferenza a carico di colture agricole specializzate ampiamente diffuse da parte di passeriformi e columbiformi nonché danneggiamenti arrecati agli allevamenti di pesce da parte di uccelli itiofagi.

L'esperienza a tutt'oggi acquisita ha dimostrato che i normali metodi ecologici di dissuasione previsti nelle specifiche direttive regionali in materia e messi in atto dagli agricoltori non sono sufficienti a controllare la presenza di tali selvatici: prova ne siano le puntuali richieste di contributi per l'indennizzo di tali tipi di danni che ogni anno vengono presentate alle Province, richieste che hanno comportato e continuano a comportare l'esborso da parte della Regione di somme considerevoli.

Anche l'attuazione, da parte delle Province, dei piani di controllo previsti dall'art. 19 della Legge 157/92 e dall'art. 16 della L.R. 8/94 e successive modifiche, non sortisce i risultati attesi, rivelandosi insufficiente per un'efficace politica di contenimento dei danni.

L'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE in quanto consente, a determinate condizioni, di prelevare esemplari di specie non cacciabili per finalità diverse, tra le quali anche la prevenzione di gravi danni alle colture (comma 1, lett. a), terzo alinea), costituisce un ulteriore strumento di contenimento delle specie dannose, strumento che contribuisce pertanto, unitamente ai metodi di prevenzione sopra accennati ed all'attuazione dei piani di controllo, al contenimento dei danni arrecati.

La L.R. 12 luglio 2002, n. 15 e successive modifiche, che ha disciplinato proprio ai sensi della sopracitata Direttiva comunitaria l'esercizio delle deroghe nel corso delle stagioni venatorie 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è giunta a scadenza – solo nella parte specificamente concernente i prelievi in deroga in quanto all'art. 5 "Disposizioni finali" erano state inserite disposizioni relative alla modifica della L.R. 8/94 – e con il presente provvedimento si intendono adottare norme volte innanzitutto a prorogarne la validità per la stagione venatoria 2006/2007 (art. 1) e ad apportarvi quelle modifiche ed integrazioni che si sono rivelate necessarie (art. 2).

Le specie interessate al prelievo in deroga sono complessivamente tre e per ciascuna di esse vengono individuati periodi di prelievo e carniere giornaliero e stagionale. Viene altresì specificato che tale prelievo è consentito ai cacciatori iscritti agli A.T.C. della regione Emilia-Romagna, ai residenti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna mi-

gratoria, a coloro che esercitano la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, nonché ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.

L'articolo 3, infine, detta disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge, visto l'approssimarsi del termine a partire dal quale potranno essere consentiti i prelievi in deroga.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della L.R. 15/2002

1. Al comma 1 dell'art. 1 della Legge regionale 12 luglio 2002, n. 15, le parole «2002/2003 e 2003/2004» sono sostituite dalle parole «2006/2007» e dopo le parole «e successive modifiche» aggiungere le parole «nonché della Legge 3 ottobre 2002, n. 221».

Art. 2

Sostituzione dell'art. 2 della L.R. 15/2002

1. L'art. 2 è così integralmente sostituito:

«Art. 2

Specie, mezzi, metodi, tempi e luoghi di prelievo

1. Il prelievo è consentito:

- a) nei confronti degli esemplari appartenenti alle seguenti specie: Storno (*Sturnus vulgaris*), Tortora dal collare orientale (*Streptotelia decaocto*) e Cormorano (*Phalacrocorax carbo*);
- b) con i mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- c) ai cacciatori iscritti agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) della Regione Emilia-Romagna, ai residen-

ti in Emilia-Romagna che esercitano la caccia in mobilità alla fauna migratoria, a coloro che esercitano la caccia in azienda faunistico-venatoria, nonché ai titolari di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi;

- d) per un numero massimo giornaliero e stagionale per ciascun cacciatore, rispettivamente di 25 e 200 capi di storni, di 5 e 50 capi di tortore e di 5 e 30 capi di cormorano;
 - e) nelle giornate, negli orari e nelle forme consentite per l'esercizio venatorio: dall'1 settembre al 30 novembre alla tortora, dall'1 settembre al 31 gennaio allo storno ed al cormorano; limitatamente a quest'ultima specie il prelievo dovrà essere circoscritto alle valli ed ai bacini destinati all'allevamento del pesce, nonché alle aree immediatamente circostanti.
2. Sono consentiti la detenzione e l'uso di stampi, anche in penna, e di richiami vivi provenienti da allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti direttive regionali in materia, appartenenti alla specie Storno.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

